



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobiauchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

Società a responsabilità limitata semplificata

L'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto nel codice civile l'articolo 2643-*bis*, che disciplina la società a responsabilità limitata semplificata (SRLS). Successivamente, il suddetto art. 2643-*bis* è stato modificato dall'art. 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

“Articolo 2463-bis (Società a responsabilità limitata semplificata)

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori.

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”.

La società a responsabilità limitata semplificata presuppone, quindi, sul piano soggettivo, che i soci (ovvero l'unico socio, in caso di società unipersonale) siano tutti persone fisiche.

L'atto costitutivo della s.r.l. semplificata deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata (anche, deve ritenersi, mediante utilizzo dell'acronimo "s.r.l.s."), e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo (non sono quindi ammessi conferimenti in natura);

4) i requisiti previsti dai numeri 3) (oggetto sociale), 6) (quote di partecipazione dei soci), 7) (norme di funzionamento della società) e 8) (persone cui è affidata l'amministrazione ed il controllo) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione (previsione superflua, alla luce della compiuta regolamentazione dell'atto pubblico nella legge notarile);

6) gli amministratori, i quali, dopo le modifiche apportate nel 2013, non devono essere necessariamente scelti tra i soci).

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Per il resto, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del capo VII in materia di s.r.l., in quanto compatibili. Tra le norme compatibili rientrano senz'altro quelle che disciplinano le modifiche dell'atto costitutivo (tra le quali l'art. 2480 c.c.), per le quali non è prevista alcuna agevolazione né fiscale né riguardo agli onorari notarili; parimenti, è soggetta alla disciplina generale della s.r.l. (art. 2470 c.c.) la cessione delle partecipazioni sociali.

A prima vista, sembra quindi che la s.r.l. semplificata appartenga comunque al "tipo" s.r.l.: con la conseguenza che la modifica dello statuto (con aumento del capitale sociale oltre la soglia dei 10.000 euro, la previsione della possibilità di conferimenti in natura, di partecipazione di persone fisiche ultratrentacinquenni o di soggetti diversi dalle persone fisiche) non costituisca trasformazione ai sensi degli artt. 2498 e seguenti c.c. e non sia assoggettata alla relativa disciplina. Si tratta, peraltro, di un punto che dovrà costituire oggetto di adeguato approfondimento.

L'atto costitutivo (comprensivo delle norme di funzionamento) deve essere redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto interministeriale (art. 3, comma 2, del d.l. n. 1/2012). Lo statuto *standard* è stato approvato con D.M. 23 giugno 2012, n. 138. La tipizzazione suddetta consente di delimitare il controllo di legalità svolto dal notaio rogante ai dati variabili (in particolare, l'oggetto sociale), fermi restando i controlli relativi ad identità, capacità e

legittimazione (e gli altri controlli inderogabili, qual è in particolare quello disciplinato dalla disciplina di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo). Si applicano, quindi, comunque al notaio le sanzioni disciplinari previste dall'art. 138-*bis*, comma 2, 1. not.

In considerazione di ciò – ma soprattutto della finalità di interesse generale della nuova disciplina, finalizzata a favorire lo sviluppo e la competitività dell'economia italiana – l'art. 3, comma 3, del d.l. n. 1/2012 dispone che “non sono dovuti onorari notarili” con riferimento all'atto costitutivo ed all'iscrizione nel registro delle imprese (il successivo comma 4 pone a carico del Consiglio nazionale del notariato l'obbligo di vigilare “*sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai*”, e di pubblicare ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale).

La disposizione utilizza il termine “onorari”, che tradizionalmente identifica la retribuzione dell'attività prestata dal notaio in qualità di pubblico ufficiale: come è stato correttamente precisato anche dalla Corte Costituzionale, gli onorari rappresentano il "prezzo del pubblico servizio" reso dal notaio, (Corte Cost. 7 luglio 1964 n. 75, riportata in SERPI, *Il notariato nella giurisprudenza*, Padova 1972, p. 366 ss.), ed è proprio questa la ragione che giustifica le riduzioni (o esenzioni) degli onorari notarili, che “*trovano il loro fondamento nel fatto che, com'è ben noto, l'attività del notaio consiste nell'esercizio di una pubblica funzione, e che la determinazione degli onorari, di competenza del legislatore, è diretta non soltanto a stabilire la remunerazione del professionista, ma a fissare il prezzo del pubblico servizio svolto dal notaio, in relazione alle esigenze del servizio stesso e agli interessi della generalità di coloro che dell'attività notarile debbono servirsi. E' pertanto perfettamente legittimo che, in questa determinazione affidata alle valutazioni del legislatore ordinario, questi tenga conto di particolari finalità sociali, quali che esse siano, purché non in contrasto con la Costituzione*”). L'art. 147, comma 1, lett. c), della legge n. 89/1913, come modificato dalla legge n. 249/2006, distingue tra “onorari”, “diritti” e “compensi” (ove i diritti sono quelli che remunerano attività e prestazioni accessorie e rimborsi spese, mentre i compensi rappresentano il corrispettivo dell'attività del notaio in quanto libero professionista). Alla luce di quanto sopra, chi scrive ha in passato evidenziato (PETRELLI, *In tema di riduzione degli onorari notarili*, in *Riv. not.*, 2006, p. 619 ss.) che “*la diversa natura delle componenti del compenso notarile ne giustifica il trattamento giuridico diversificato*: perché mentre è del tutto razionale e giustificata una riduzione degli onorari in senso proprio, che costituiscono il compenso per la prestazione di un servizio pubblico, e che come tali possono essere parzialmente sacrificati a fronte di interessi di carattere generale e di rango poziore, non sarebbe giustificata una riduzione dei rimborsi spese (per l'inapplicabilità della riduzione ai diritti di scritturato, cfr. Cass. 16 novembre 1973 n. 3052, in *Foro it.*, Rep. 1973, voce *Notaio*, n. 28), e neanche dei compensi per l'attività professionale, che - è importante non dimenticarlo - costituiscono la giusta retribuzione del notaio quale lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Come è stato esattamente rilevato, la riduzione di onorari non può applicarsi a tali compensi e rimborsi perché essa “è razionalmente giustificata dal fatto che l'onorario costituisce nella sua essenza il prezzo di un servizio pubblico: *in fondo l'accostamento delle riduzioni d'onorario ai benefici fiscali presuppone tutto ciò*. Mentre l'onorario, che il notaio percepisce *ex art. 30 t.n.*, non ha questo carattere, ma ha la stessa strutturazione dell'onorario dovuto al libero professionista a compenso di una attività esplicata nell'ambito di un rapporto di opera professionale” (FALZONE-ALIBRANDI, *Onorari notarili ridotti*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, III, Roma, 1977, p. 182). La stessa Corte Costituzionale, come già sopra ricordato, ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle riduzioni di

onorari proprio in quanto questi costituiscono il corrispettivo dell'attività del pubblico ufficiale (Corte Cost. 7 luglio 1964 n. 75, cit. In senso adesivo, FALZONE-ALIBRANDI, *Onorari notarili ridotti*, cit., p. 180 ss.); di ciò occorre tener conto anche nella materia in esame, nella quale, del resto, sono coinvolti interessi certo non superiori rispetto a quelli sottostanti alle altre norme di agevolazione tariffaria. *Ogni diversa interpretazione - che conducesse all'estensione della riduzione tariffaria ai compensi, diritti ed indennità diversi dagli onorari in senso proprio - non potrebbe quindi considerarsi conforme alle norme costituzionali, con particolare riguardo agli artt. 35, comma 1, 36, comma 1, e 3 della Costituzione*". Quanto a suo tempo affermato a proposito delle riduzioni tariffarie vale, *a fortiori*, con riferimento alle previsioni legislative – come quella dell'art. 2463-bis c.c. – che prevedono addirittura l'esenzione da onorari notarili: l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente orientata (e, d'altra parte, conforme alla lettera della legge, che parla unicamente di "onorari", e non di diritti o compensi, a differenza di altre norme che contemplano anche questi ultimi) conduce a ritenere che il notaio possa legittimamente percepire un compenso per l'attività professionale che ecceda il c.d. adeguamento necessario (es., consulenza richiesta dalle parti).

In coerenza con la funzione agevolativa sopra illustrata, la costituzione della s.r.l. semplificata e la relativa iscrizione nel registro delle imprese sono – ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 1/2012 – esenti da imposte di bollo e da diritti di segreteria (ma non da imposta di registro, né dai diritti camerali annuali, tributi per l'apertura della partita Iva ed altre imposte e tasse). Nessuna semplificazione (e quindi nessun risparmio) è previsto, inoltre, per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancio annuale.

Gaetano Petrelli